



Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante

Marzo 2025

SOMMARIO

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI.	Pag. 3
Art. 2 – NORME GENERALI.....	Pag. 4
Art. 3 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	Pag. 5
Art. 4 – DURATA DELLE ATTIVITÀ.....	Pag. 5
Art. 5 – PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE.....	Pag. 7
Art. 6 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	Pag. 9
Art. 7 - RILASCIO DI CONCESSIONE PER AREE PUBBLICHE.....	Pag. 11
Art. 8 – CAUZIONI.....	Pag. 11
Art. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DI AREE PUBBLICHE.....	Pag. 11
Art. 8 – CAROVANE.....	Pag. 12
Art. 9 – SANZIONI.....	Pag. 13
Art. 10 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	Pag. 14
Art. 11 – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	Pag. 14
Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE.....	Pag. 15

.



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI.

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e s.m.i. e relative norme di attuazione, l'esercizio nel territorio del Comune di Montelupo Fiorentino di attività dello spettacolo viaggiante e circo equestre nonché le procedure per le concessioni delle aree comunali.
2. Sono "SPETTACOLI VIAGGIANTI" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 4 della Legge 18/03/1968, n.337.
3. Per "ATTRAZIONE" deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione I dell'apposito elenco ministeriale.
4. Sono "GIOCHI o ACCESSORI" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito/numero telefonico.
5. Per "CIRCO EQUESTRE" si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista sui cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.
6. Per "GESTORE" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art.69 del testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
7. Per "CONDUTTORE" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.
8. Per "UFFICIO COMPETENTE" si intende l'ufficio del Comune preposto alla ricezione e



gestione delle domande di cui al successivo articolo 5 e alla gestione dei procedimenti previsti dal TULPS.

ART. 2 – NORME GENERALI

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è soggetto a:

- A) autorizzazione a carattere permanente di cui all'art.69 T.U.L.P.S. rilasciata del Comune in cui l'esercente ha sede legale; il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al possesso da parte dell'esercente dei requisiti previsti dalla disciplina vigente.
- B) autorizzazione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art.69 T.U.L.P.S., rilasciata dal Comune in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività con le attrazioni ricomprese nell'autorizzazione permanente. Ai sensi dell'art 69 TULPS, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata all'ufficio competente;
- C) Concessione di suolo pubblico, qualora lo spettacolo si svolga su aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.
- D) Concessione per l'uso dell'immobile, qualora lo spettacolo si svolga al chiuso all'interno di strutture pubbliche.

2. Tutte le attività devono risultare registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo. In caso di modifica delle attrazioni, il titolare dell'autorizzazione permanente di cui all'articolo 69 TULPS, è tenuto a richiedere l'aggiornamento della stessa.

3. In caso di subingresso in un'attività esistente, il nuovo titolare deve ottenere da parte del Comune competente il cambio di titolarità dell'autorizzazione a carattere permanente e degli atti di registrazione ed assegnazione del codice identificativo.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le installazioni ricomprese nel decreto ministeriale ai sensi dell'art. 4 della Legge 18/03/1968, n.337, Sezione I –



PICCOLE ATTRAZIONI, effettuate nelle aree esterne di pertinenza dei pubblici esercizi e delle altre strutture ricettive, fermo restando il rispetto del D.M. 18/05/2007, a condizione che gli stessi siano a disposizione dei soli clienti dell'esercizio. In tale ipotesi è escluso l'affidamento a terzi. Il numero massimo di installazioni che ogni gestore potrà installare è di tre. Restano ferme tutte le disposizioni previste dalla normativa nazionale e di settore relativamente alla sicurezza.

ART. 3 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.

1. Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate:

A) all'aperto, sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68 e s.m.i. L'elenco di tali aree sarà individuato con atto della Giunta Comunale entro il 31 Dicembre di ogni anno per le attività da svolgere nell'anno successivo. In caso di mancato aggiornamento s'intendono confermate le aree deliberate l'anno precedente. Il medesimo elenco può essere modificato in qualsiasi momento quando un'area si renda permanentemente indisponibile. Per ogni area l'elenco dovrà prevedere:

1. la categoria dell'attrazione (piccola, media o grande);
2. il numero massimo delle attrazioni ivi collocabili;
3. gli orari di esercizio;
4. eventuali limitazioni ai tempi di svolgimento nonché eventuali periodi in cui le attività non possono essere esercitate.

L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione. L'atto della Giunta deve, altresì, individuare gli spazi in cui dovranno trovare collocazione le eventuali carovane al seguito dell'attività, salvo che tali veicoli non siano strutturalmente collegati in maniera permanente e indispensabile al funzionamento dell'attrazione stessa e idonea zona di parcheggio per i visitatori. Le aree eventualmente individuate all'interno del centro storico, "Zona 1" individuata ai fini dell'applicazione del canone unico patrimoniale, possono ospitare soltanto attrazioni di particolare



pregio artistico od estetico, che non compromettano la viabilità e la sicurezza di mezzi e persone, previa valutazione della Giunta.

B) all'aperto, su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, nonché dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulla pubblica sicurezza e prevenzione incendi, previo nulla osta da parte del proprietario per l'utilizzo dell'area.

C) al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulla pubblica sicurezza e prevenzione incendi.

2. Le aree incluse nel predetto elenco devono essere caratterizzate dalla disponibilità di un'idonea zona di parcheggio per i visitatori.

3. Le aree individuate ai sensi del presente articolo non possono essere utilizzate per la sosta dei veicoli a seguito delle attrazioni, salvo che tali veicoli non siano strutturalmente collegati in maniera permanente e indispensabile al funzionamento dell'attrazione stessa.

4. Indipendentemente dalle aree pubbliche individuate annualmente ai sensi della lettera A) del comma 1, la Giunta Comunale, in caso di manifestazioni a carattere temporaneo o di specifiche iniziative valutate meritevoli per gli obiettivi strategici dell'Amministrazione, può consentire con deliberazione straordinaria lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, compatibilmente con lo spazio disponibile, con lo svolgimento dei servizi pubblici e con le funzioni dei luoghi di pubblico interesse. La deliberazione della Giunta dovrà indicare l'area di svolgimento delle attività, la categoria e il numero massimo delle attrazioni collocabili e gli orari di esercizio.

ART. 4 – DURATA DELLE ATTIVITÀ

1. Ciascuna attività dovrà avere una durata massima di 15 giorni consecutivi con possibilità di proroga, salvo disponibilità dell'area, fino ad un massimo complessivo di 30 giorni.

2. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra nella stessa area dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 10 giorni.



3. La Giunta, nell'ambito della programmazione degli eventi, stabilisce con propria deliberazione i periodi nei quali non sono consentite le attività disciplinate dal presente regolamento in relazione a manifestazioni rilevanti per il Comune di Montelupo Fiorentino.

ART. 5 – PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE

1. Chi intende esercitare le attività di cui all'art. 1 sul territorio del Comune di Montelupo Fiorentino deve presentare all'ufficio competente domanda di plateatico all'Amministrazione Comunale dal 01 Gennaio al 31 gennaio di ogni anno relativamente alle attività di spettacolo viaggiante da svolgere nell'anno stesso. La domanda deve essere presentata al Comune esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

2. Nella domanda i richiedenti devono indicare:

- a) Generalità, domicilio del richiedente, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) Codice fiscale, partita IVA;
- c) Data certa per cui è richiesto il titolo abilitativo, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio delle strutture. Qualora, in un momento successivo alla presentazione della domanda, si verifichi una motivata e documentata impossibilità di installare l'attrazione nel periodo assegnato, l'interessato può chiedere con almeno 15 giorni di preavviso il differimento dell'installazione stessa. Il Comune, fatta salva la disponibilità dell'area, si riserva la facoltà di accogliere o respingere la richiesta;
- d) Indicazione delle attrazioni in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori;
- e) Planimetria dell'area in scala adeguata rappresentata con le attrazioni installate, nella quale siano indicate le dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione/plateatico (espressa in metri quadrati), lunghezza, larghezza ed altezza massima dell'attrazione/plateatico, compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc.;
- f) Numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa e planimetria che inquadrino l'ingombro dell'area;



- g) Dichiarazione sulla capienza;
- h) Dichiarazione circa la categoria di appartenenza.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. Copia dell'autorizzazione permanente rilasciata ai sensi dell'art. 69 TULPS dal Comune di sede legale dell'impresa con relativo codice identificativo;
- b. Per i circhi e per i gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante, planimetria in scala adeguata, redatta da tecnico abilitato, riportante la collocazione, sull'area richiesta, di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte destinate agli animali, attrezzature di supporto e dei relativi servizi);
- c. Relazione descrittiva della manifestazione, planimetria aggiornata con indicazione delle vie di fuga e della capienza massima dell'area, ai sensi della c.d. "norma tecnica";
- d. Copia della polizza assicurativa inerente la Responsabilità Civile per danni a Terzi, con relativa quietanza che ne attesta la validità. Detta polizza deve essere valida sino al termine del periodo per il quale si richiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività spettacolare o in alternativa il richiedente si impegna a fornire la quietanza relativa al periodo di svolgimento dell'attività nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico. L'Amministrazione valuta l'idoneità del massimale corrispondente in considerazione della complessità della manifestazione;
- e. Diritti di segreteria.

4. Entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale predispone apposita graduatoria per ciascuna area in base all'anzianità di presenza nell'area stessa maturata negli ultimi 5 anni con ogni singola attrazione e per ogni singolo periodo (farà fede la documentazione agli atti dell'Amministrazione). In caso di parità si procederà a sorteggio. Verranno collocati in ultima posizione in graduatoria eventuali attività che abbiano già esercitato sul territorio causando danni al patrimonio comunale o che risultino inadempienti relativamente ai pagamenti dovuti. L'Ufficio pubblica la graduatoria all'Albo Ufficiale dell'Ente; coloro che sono risultati assegnatari devono comunicare l'accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso



tale termine la graduatoria è trasmessa agli uffici Comunali coinvolti nel procedimento per gli adempimenti di competenza. La mancata risposta entro tale termine sarà considerata rinuncia e sarà autorizzato il primo degli esclusi. Nel caso in cui entro i termini di cui al comma 1 non pervengano domande, l'Amministrazione Comunale può concedere comunque l'autorizzazione all'esercizio di attività, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, a chi presenti domanda nel corso dell'anno, comunque almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.

5. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda.

6. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

ART. 6 ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, sia su aree private che su aree pubbliche, in caso di spettacolo con capienza fino a 200 persone, prima dell'inizio dell'attività il gestore presenta all'ufficio competente s.c.i.a. ai sensi dell'art 19 della L. 241/1990 e s.m.i.

2. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, sia su aree private che su aree pubbliche, in caso di spettacolo con capienza superiore alle 200 persone, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività, il gestore presenta all'ufficio competente domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 TULPS. L'autorizzazione, nei casi previsti per legge, è rilasciata secondo la procedura di cui all'art. 80 del TULPS.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la documentazione:

- a) deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il sistema di accettazione regionale Portale Star;
- b) deve contenere i dati di cui al comma 2 articolo 5, qualora non siano già stata forniti all'Amministrazione o siano variati rispetto a quelli forniti nella domanda di plateatico;
- c) deve essere accompagnata dai seguenti allegati:



1. Autocertificazione del possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente a firma del legale rappresentante e di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza legale dell'impresa;
 2. Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità con adeguato massimale;
 3. Dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure fotocopia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
 4. Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;
 5. Codice identificativo attribuito ad ogni singola attrazione, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa;
 7. Pagamento diritti di segreteria;
 8. Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in materia, se necessaria;
 9. Se l'attività si svolge su area privata o privata di uso pubblico, nullaosta sottoscritto dal proprietario dell'area;
 10. Per i circhi che impiegano animali deve essere allegata la documentazione prevista dalla norma relativa all'impiego di animali per lo spettacolo;
 11. Cauzione o polizza fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 8.
9. Dopo l'avvenuta installazione e prima dell'inizio dell'attività, devono essere presentati, qualora non siano stati precedentemente forniti all'Amministrazione:
- a) Relazione illustrativa della manifestazione che si intende svolgere, compresa la determinazione del numero di partecipanti e delle relative vie di esodo, ai sensi della c.d. "norma tecnica";
 - b) Certificazioni annuali di idoneità tecnica, statica ed antincendio, redatte e sottoscritte da tecnico abilitato, inerenti le attrazioni e/o le strutture e/o gli impianti. Dette certificazioni devono essere valide sino al termine del periodo per



il quale si richiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività spettacolare;

- c) Dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle attrazioni e/o delle strutture e/o degli impianti, redatta dall'esercente dell'attrazione se abilitato o da altro tecnico abilitato;
- d) Certificazione di corretta installazione dell'impianto elettrico redatta da soggetto abilitato a tale certificazione;
- e) Estremi identificativi degli animali eventualmente impiegati nell'esercizio dell'attività spettacolare ed attestazioni inerenti il trasporto, l'alloggio, il mantenimento e l'utilizzo dei medesimi animali in condizioni di piena sicurezza e rispetto delle loro condizioni di vita;
- f) Eventuale atto di nomina di rappresentante delegato alla conduzione dell'attività spettacolare in possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS;

ART. 7 - RILASCIO DI CONCESSIONE PER AREE PUBBLICHE

1. Nei casi in cui l'attività da autorizzare si deve svolgere al chiuso in struttura pubblica, l'ufficio competente trasmette l'atto di approvazione della graduatoria all'Ufficio che gestisce la struttura, il quale provvede al rilascio della concessione per l'uso dell'immobile e a trasmetterla al gestore e per conoscenza all'ufficio competente.

2. Per le attività che si debbano svolgere all'aperto su suolo pubblico o su suolo privato di uso pubblico:

- nei casi di cui all'articolo 6 comma 2 il richiedente, contestualmente alla richiesta di autorizzazione articolo 69 TULPS, presenta la richiesta di occupazione del suolo pubblico ai sensi del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale";
- nei casi di cui all'articolo 6 comma 1 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, presenta la richiesta di occupazione del suolo pubblico ai sensi del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

ART. 8 – CAUZIONE



Quando l'attività si svolge su suolo pubblico, a garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività, il richiedente deve costituire in favore dell'Amministrazione comunale apposita cauzione di importo stabilito nella deliberazione di Giunta di cui all'articolo 3; tale cauzione deve essere costituita con versamento alla tesoreria. La cauzione può essere sostituita da apposita polizza fideiussoria. Una volta cessata l'attività, la cauzione sarà restituita dall'Amministrazione Comunale tramite emissione di mandato di pagamento, previo sopralluogo e verifiche da parte dell'Amministrazione.

ART. 9 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DI AREE PUBBLICHE

1. Il provvedimento di concessione di suolo pubblico ha carattere personale ed è quindi vietata la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma, ai sensi del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”. In caso di trasgressione, l'autorizzazione è immediatamente revocata e, sia il concessionario che il sub-concessionario, saranno esclusi da future concessioni per la finalità del presente Regolamento per un periodo non inferiore ad anni due.
2. Il titolare provvede alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione e dai carriaggi e dalle carovane abitative, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori. Inoltre provvede al corretto mantenimento dell'attrazione e delle carovane per il decoro dell'area stessa.
3. E' vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Servizio competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo. Il titolare della concessione è tenuto comunque a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata sia per quanto riguarda la pulizia che per i ripristini eventualmente necessari.
4. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose od altro che dovessero verificarsi in virtù della concessione rilasciata ed è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate



sull'area concessa.

ART. 10 – CAROVANE

1. La sosta delle carovane costituenti abitazioni e carriaggi degli esercenti le attività è ammessa contestualmente o, comunque funzionalmente allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nelle aree pubbliche individuate con la deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 3 o in aree private che siano già autorizzate come campeggio, agricampeggio o sosta camper.
2. Fatte salve le attività dei circhi, ogni esercente, durante lo svolgimento dell'attività sul territorio comunale può sostare con un solo mezzo abitativo.
3. Non sono consentite soste delle carovane degli esercenti che svolgono la propria attività fuori dal territorio comunale, anche se residenti nel territorio comunale.
4. L'esercente provvede alla pulizia giornaliera e finale delle aree occupate dalle carovane, garantendo condizioni di igiene, sicurezza e decoro. I rifiuti prodotti devono essere smaltiti secondo la vigente normativa.
5. L'esercente provvede a proprie spese agli allacci di cui necessita, ai sensi delle normative vigenti.
6. Le carovane non possono scaricare i reflui prodotti al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

ART. 11 – SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 ed alla Legge Regione Toscana 28.12.2000, n. 81.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni:



- A) occupazione non corretta degli spazi concessi nell'area caravan ovvero occupazione di spazi esterni, difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione parzialmente o totalmente fuori dagli spazi concessi: sanzioni secondo quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- B) modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa, sostituzione non autorizzata dell'attrazione: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- C) inosservanza dell'orario obbligatorio di esercizio: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00;
- D) inosservanza del divieto di scarico reflui: sanzione pecuniaria da € 87,00 a € 344,00.
- E) ogni altra violazione al presente regolamento non specificatamente sanzionata dai commi precedenti: Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

ART. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca dà diritto solo al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto ai sensi del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", della TARI giornaliera in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
2. E' sempre fatta salva la possibilità di sospensione e revoca dell'autorizzazione per violazioni da parte del titolare di norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.

ART. 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I termini previsti dall'art. 5 comma 1 del presente Regolamento non si applicano per le



attività di spettacolo viaggiante da esercitare nell'anno in corso. Con deliberazione della Giunta Comunale, saranno definite le tempistiche, in deroga al presente regolamento, per l'esercizio delle attività nell'anno di approvazione del regolamento.

2. La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia vigilano sul rispetto del presente Regolamento.

3. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n.337 del 18/03/1968 ed alle relative circolari ministeriali di attuazione, al D.P.R. 21/04/1994, n.394 e successive modifiche o integrazioni, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché lo Statuto e quelle degli altri Regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

ART. 12- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.